

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

91° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1999

Presidenza del vice presidente CORTIANA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2274-B) Nuovo ordinamento dei consorzi agrari, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 14
ANTOLINI (<i>Lega Forza Padania per l'ind. del Nord</i>)	9
* BEDIN (<i>PPI</i>), relatore alla Commissione	11, 12
PREDA (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	12
* RECCIA (<i>AN</i>)	7, 11

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2274-B) Nuovo ordinamento dei consorzi agrari, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2274-B.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Informo la Commissione che non sono stati presentati emendamenti.

Non è ancora pervenuta la documentazione che ci era stata preannunciata da parte della Commissione d'inchiesta sulla Federconsorzi. In ogni caso, mi sono premurato di mandare una lettera al Presidente della suddetta Commissione confermandogli l'assoluta nostra disponibilità, ringraziandolo per questo scambio di informazioni pur nel rispetto delle reciproche competenze, quelle nostre legislative e quelle loro di inchiesta.

Passiamo all'esame e alla votazione delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'accertamento della presenza del numero legale per deliberare, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Gli articoli 1, 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli articoli successivi, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

(Vigilanza)

1. I consorzi agrari sono sottoposti alla vigilanza di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, nonchè alla certificazione di bilancio qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono assunti dal Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 5.

(Disposizioni particolari)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge devono essere recepite negli statuti dei consorzi agrari, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni delle assemblee ordinarie, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Federconsorzi, a seguito della esecuzione del concordato preventivo in corso, è sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile.

3. I consorzi agrari conservano l'inquadramento previdenziale nella categoria di riferimento stabilita nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 2 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1987.

4. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata presentata ed autorizzata domanda di concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o sia stata autorizzata, a qualunque titolo, cessione di azienda o di ramo d'azienda in favore di un altro consorzio agrario o di società cooperativa agricola operanti nella stessa regione o in regione confinante, che siano in amministrazione ordinaria. Il cessionario succede nella titolarità delle attività d'impresa cedute, ivi compresi i contratti di locazione di immobili e le licenze di commercio e di produzione.

5. Nel caso in cui le operazioni connesse alla procedura di concordato di cui all'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alle cessioni di cui al comma 4, comportino effetti sui livelli occupazionali il consorzio interessato può richiedere, per la durata di un biennio, l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, indipendentemente dai periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui il consorzio abbia già usufruito.

6. Per i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari in servizio alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità e per i lavoratori che, in base ai piani di riorganizzazione aziendale, non rientrano nell'organico aziendale, il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

stri del 15 settembre 1992, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 1993, di concerto con i Ministeri competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, individua le modalità di ricollocazione di tale personale presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati. Alle imprese private che assumono detti lavoratori saranno applicate le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, commi 2 e 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, valutato in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 6.

(Diritto di prelazione)

1. Nel caso di vendita di beni immobili o di vendita in blocco dei beni mobili, di cessione di azienda o di ramo di azienda dei consorzi agrari sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, autorizzate ai sensi dell'articolo 210 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è attribuito, a parità di condizioni, il diritto di prelazione ai consorzi agrari, costituiti nella regione o in regione confinante che siano in amministrazione ordinaria. Qualora detti consorzi non esercitino tale diritto, le società cooperative agricole costituite e operanti nella provincia e successivamente nella regione stessa sono preferite, a parità di condizioni, rispetto agli altri offerenti, sempre che siano in amministrazione ordinaria.

2. Per l'esercizio del diritto di prelazione si applicano le procedure ed i termini previsti dall'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. L'esercizio del diritto di prelazione consente altresì l'uso della denominazione del consorzio agrario soggetto a liquidazione coatta amministrativa, sempre che riguardi il complesso dei beni o la cessione di

azienda, nonchè il compimento delle operazioni di cui all'articolo 2, comma 2.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 7 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli articoli successivi, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

(Gestioni di ammasso)

1. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli stessi consorzi agrari sono titolari alla data di entrata in vigore della presente legge, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, nonchè le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, fino alla data del 31 dicembre 1997, sono estinti mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad emettere, fino a concorrenza dell'importo massimo determinato ai sensi del medesimo comma 1 e comunque in misura non superiore a lire 470 miliardi per il 1999, a lire 440 miliardi per il 2000 e a lire 200 miliardi per il 2001, titoli di Stato, le cui caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento non anteriore al 1° gennaio 1998, le modalità e le procedure di assegnazione, sono stabilite con decreto dello stesso Ministro, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il controvalore dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa comprensiva dei relativi interessi valutati in lire 30 miliardi per l'anno 1999, in lire 60 miliardi per l'anno 2000 e in lire 75 miliardi a decorrere dal 2001 ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario in cui sarà effettuata l'emissione.

3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti a seguito dell'assegnazione dei

titoli di Stato di cui al comma 1. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 565, 28 febbraio 1994, n. 142, 29 aprile 1994, n. 264, e 30 giugno 1994, n. 423, concernenti la gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano, per gli anni 1962-1963 e 1963-1964.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 9.

(Rendiconto delle gestioni di ammasso)

1. La Federconsorzi è tenuta a presentare il rendiconto delle passate gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai conseguenti ed ulteriori adempimenti provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali con la collaborazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 5, determinato in lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, nonchè dell'articolo 8, stabilito nell'importo massimo di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 275 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 11.

(Istituzione dell'Osservatorio nazionale dell'economia agroalimentare)

1. È istituito un Osservatorio nazionale dell'economia agroalimentare presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con il compito di raccogliere ed elaborare dati statistici ed economici relativi alle imprese agroalimentari singole ed associate, ivi comprese le strutture di servizi all'agricoltura tra cui i consorzi agrari, al fine di assumere le necessarie conoscenze per attuare un più idoneo coordinamento delle politiche agricole ed agroalimentari.

2. L'Osservatorio è realizzato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono stabilite le modalità per la costituzione e il funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio si avvale delle strutture e del personale del Ministero e degli enti strumentali vigilati, senza oneri per il bilancio dello Stato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 12 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Passiamo alla votazione finale.

RECCIA. Signor Presidente, colleghi senatori, a nome del Polo per le libertà svolgo una dichiarazione di voto favorevole al provvedimento in esame, perché tratta un argomento abbastanza significativo ed è partita proprio dal Polo per le libertà la richiesta di dare nuova forma, una nuova veste giuridica a quelli che erano i consorzi agrari, comprendendone la specificità ed anche il ruolo che giocano all'interno dello scacchiere dell'agricoltura.

È un provvedimento che finalmente dovrebbe dare libero spazio a quelle iniziative che sono state finora frenate da situazioni abnormi che partono sia dal *crack* della Federconsorzi sia dalla gestione dei consorzi stessi svolta in modo non proprio cristallino; in più, c'è stata una forma di interazione tra consorzi, le associazioni dei consorzi e i Governi nazio-

nali che si sono succeduti che ne hanno ingigantito il *gap* strutturale, dando ad intendere che l'organizzazione stessa dei consorzi fosse quasi obsoleta e non più rispondente quelle che erano le nuove esigenze dell'associazionismo e quindi dello stare assieme, del porre in essere iniziative di associazione per il mondo agricolo.

Il dato fondamentale è che con questo provvedimento si dà anche nuova natura giuridica ai consorzi agrari assimilandoli alle cooperative. Si va a stabilire con legge che la Federconsorzi ormai non c'è più, è sciolta, e questo è un dato importante proprio perché la Federconsorzi è stata anche motivo di grosse lamentele da parte del mondo politico, tant'è vero che questo Parlamento ha ritenuto di istituire una Commissione d'inchiesta che in verità sta lavorando e sta approfondendo alcuni problemi soprattutto per quanto riguarda i crediti pregressi, la questione della SGR: si era partiti da oltre 90 miliardi e si è arrivati a quasi 1.000 miliardi.

Ma non è il caso di questo provvedimento, perché in esso si definiscono quelle che sono le competenze dei consorzi agrari e i crediti che i consorzi sani vantano nei confronti dello Stato per opere, per iniziative effettuate per conto dello Stato anche per quanto riguarda il servizio proprio di assistenza e di intermediazione tra le iniziative dei singoli produttori.

Significativa è anche la parte che istituisce un Osservatorio preposto al controllo di come vengono effettivamente utilizzate le somme destinate; si tratta di quasi 1.000 miliardi e qualcuno potrebbe spaventarsi, ma in realtà corrispondono a crediti che i consorzi agrari vantano, ripeto, da anni nei confronti dello Stato; non è questione di oggi bensì di qualcosa che risale indietro nel tempo ed è il risultato anche di una colpa della politica, che non riesce più ad adeguarsi al mercato, che va molto lenta, che è caratterizzata da riti, da incomprensioni e molte volte da variabili che le impediscono di essere veloce e competitiva, di essere in grado di dare risposte immediate al mercato.

Questo atto legislativo dà certamente ragione a chi comprende che il ruolo dei consorzi agrari deve essere ritenuto ancora fondamentale all'interno del mondo agricolo. Infatti il consorzio è un elemento di filiera; non è certamente un ente scollegato, non è un organismo avulso da quella che è la realtà imprenditoriale agricola, tutt'altro. È un qualche cosa che va a valorizzare le realtà imprenditoriali e addirittura a garantire le produzioni degli agricoltori; riesce ad essere competitivo senza nulla togliere alle altre forme di associazioni che nel tempo hanno ritenuto di costituirsi per venire incontro alle esigenze anche di filiera del mondo agricolo.

Ecco perché a nome del Polo esprimo il voto favorevole al provvedimento e devo ringraziare il relatore e l'intera Commissione per aver compreso appieno il senso del provvedimento e per il contributo positivo offerto nelle varie fasi del suo *iter*.

Su quasi 100 consorzi agrari esistenti, 50 sono in difficoltà, 21 sono *in bonis*, 3 sono commissariati; questo disegno di legge li mette tutti nelle condizioni di tornare attivi, di salvaguardare i livelli occupazionali e pone anche dei paletti in modo che queste realtà non vengano disperse, perché

con queste norme si frena qualsiasi forma speculativa che potrebbe sorgere nel caso di una gestione non proprio cristallina. Infatti, esistono anche delle clausole in cui si dà preferenza, nell'alienazione o nella vendita di consorzi, a strutture similari all'interno della stessa regione o di regioni limitrofe, impedendo con ciò qualsiasi forma di aggressione da parte di altri soggetti e salvaguardando la specificità e la vita dei consorzi agrari.

Per questi motivi il Polo per le libertà voterà a favore del disegno di legge in titolo.

ANTOLINI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, è singolare che, dopo circa due anni di sterili discussioni, di brusche accelerazioni e di altrettanto repentine marce indietro, si decida, all'improvviso, di giungere all'approvazione del provvedimento su cui, oggi, siamo chiamati a discutere. Ciò è singolare perché - non dobbiamo dimenticarlo - i lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto di Federconsorzi sono ancora in corso; ma soprattutto perché non si sono ancora concluse le indagini della magistratura per verificare l'ipotesi che il fallimento di Federconsorzi possa essere il risultato di un piano criminoso, programmato e gestito da una ristretta cerchia di persone e da determinati ambienti di potere, al fine di impossessarsi dell'intero patrimonio della stessa Federconsorzi, a condizioni di estremo favore.

In questi giorni la maggioranza ha sostenuto ed ha fatto sostenere la tesi che non esiste legame alcuno tra il provvedimento all'esame della nostra Commissione ed il dissesto di Federconsorzi. Niente di più falso. Riteniamo che ciascuno di noi in quest'Aula sia pienamente consapevole del fatto che il fallimento dei consorzi agrari, dei quali con il presente provvedimento di legge si propone il riordino, è un fatto che, in nessun caso può essere disgiunto dal collasso della Federconsorzi cui, fino a prova contraria, gli stessi consorzi erano federati e, quindi, parte integrante. Non si può, infatti, fingere di ignorare che, nel 1991, all'atto del commissariamento di Federconsorzi, da parte dell'allora ministro Gorla, il complesso dei consorzi agrari provinciali accusava una situazione debitoria di circa 5.400 miliardi di lire, di cui circa 2.000 verso la stessa Federconsorzi e 1.700 verso il sistema bancario.

Chiunque, tra noi, abbia letto con attenzione il testo su cui saremo chiamati ad esprimerci sarà certo consapevole che il principale obiettivo della legge che si vuole approvare non è assolutamente quello di riordinare il disastroso settore dei consorzi agrari, bensì, molto più prosaicamente, quello di trasferire svariate centinaia di miliardi a soggetti che con il sistema consortile hanno ben poco a che vedere. Le logiche di schieramento ed i piccoli opportunismi della politica possono fare sì che questa consapevolezza, a seconda delle circostanze, possa essere esternata, negata, o tenuta intimamente nascosta. In ogni caso, non si potranno cancellare i fatti che tale consapevolezza hanno contribuito a determinare. Ed i fatti sono i seguenti.

Con questo provvedimento si sta cercando di far passare la tesi che il riordino, e quindi il rilancio, dei consorzi agrari passa attraverso l'estin-

zione dei debiti accumulati dallo Stato verso gli stessi consorzi per le gestioni di ammasso dei prodotti agricoli. Ebbene, è opportuno ricordare che tale debito, cronologicamente databile tra i 50 ed i 35 anni fa, è stato accertato alla data del 31 gennaio 1982 con 89 decreti ministeriali, uno per ciascuno dei consorzi che, all'epoca, vantavano un credito verso lo Stato. Eh sì, perchè all'epoca, i consorzi agrari in regolare attività erano 89, mentre, oggi, sono appena 21: tanti quanti sono riusciti a sopravvivere al *crack* di Federconsorzi.

Già questo dato è, da solo, sufficiente a dimostrare quanto segue: che esiste un forte ed evidente legame tra il fallimento dei consorzi agrari ed il collasso della Federconsorzi e che coloro che sostengono l'estraneità tra i contenuti di questo provvedimento e l'oggetto delle indagini della Commissione d'inchiesta e della magistratura sono, con ogni probabilità, in malafede; che non esiste alcuna garanzia che i denari stanziati dal presente provvedimento siano effettivamente destinati al riordino dei consorzi agrari, in quanto non è possibile escludere che nessuno degli 89 consorzi, per i quali era stata accertata la titolarità dei crediti, in base ai decreti del 1982, non abbia, nel frattempo, ceduto quegli stessi crediti ad un qualsiasi soggetto terzo.

Se non vi è certezza – e non può esservi certezza – sulla effettiva titolarità dei crediti da parte dei consorzi agrari non è neanche possibile sostenere, come fa il Governo, che i denari stanziati dal presente provvedimento finiscano effettivamente nelle casse degli stessi consorzi, né tanto meno che quei soldi possano essere utilizzati per il riordino di tali strutture. Anche perché – particolare non insignificante – nel provvedimento non si fa il minimo cenno alle modalità in base alle quali tale riordino dovrebbe realizzarsi.

Ed allora, diciamolo chiaramente che non vi è la minima intenzione di recuperare e rilanciare ciò che è rimasto del settore consortile e che l'unico, vero obiettivo è quello di confezionare un sostanzioso pacco dono ad SGR, alla quale è stato consentito di accaparrarsi l'intero patrimonio di Federconsorzi a poco più di un terzo del suo effettivo valore: 2.150 miliardi, contro 6000; 2.150 miliardi nei quali sono, peraltro, compresi i 1.350 che SGR avrà facoltà di acquisire al valore simbolico di una lira; non perché valgono una lira; ma perché il conto sarà pagato, per quel che costa, dai contribuenti.

Che si dica, dunque, la verità. Che si abbia il coraggio di ammettere che i denari stanziati dal presente provvedimento servono a finanziare il pagamento degli 850 miliardi che, iscritti nel bilancio di Federconsorzi, furono giudicati inesigibili per la stessa Federconsorzi, mentre, a quanto pare, sono considerati esigibili nel momento in cui ciò che era di Federconsorzi è passato nelle mani di SGR. Che si abbia il coraggio di ammettere che il presente provvedimento altro non è che l'atto finale di una oscura vicenda che attraverso il succedersi di eventi chiaramente sospetti ha consentito di perseguire il preciso disegno criminioso di deprezzare il patrimonio della stessa Federconsorzi, affinché potesse essere acquisito, a prezzi stracciati, dal gruppo di banche facenti capo ad SGR.

Che si ammetta, dunque, che quel denaro di cui, oggi, sarà decisa l'erogazione finirà, in larga misura, in quei pozzi senza fondo che sono le casse della Banca di Roma e del Banco di Napoli, ossia dei due principali azionisti della già citata SGR. Non si può, infatti, fingere di ignorare che i crediti che il Governo vuole, oggi, estinguere, erano stati utilizzati da Federconsorzi per ottenere dal sistema bancario prestiti e anticipi per centinaia di miliardi di lire e che la stessa operazione era stata fatta dai consorzi agrari, con i loro crediti, verso Federconsorzi. A conferma di ciò si pensi che nel 1991, al momento del commissariamento di Federconsorzi, con le suddette operazioni risultava essere stata movimentata una massa di circa 500 miliardi dal sistema bancario a Federconsorzi e di circa 1.400 miliardi da Federconsorzi ai consorzi agrari. Tutto denaro che le banche facenti capo ad SGR hanno prontamente recuperato, sia direttamente acquisendo il patrimonio di Federconsorzi, sia indirettamente dai consorzi agrari, ai quali, dopo il commissariamento di Federconsorzi, fu ritirato ogni credito e fu imposto l'immediato rientro da ogni forma di scoperto. Cosicché furono portate al fallimento anche strutture che potevano tranquillamente continuare la loro attività.

E che si ammetta, infine, che la volontà di giungere, oggi, in tutta fretta, all'approvazione di un provvedimento sul quale si discute da due anni dipende unicamente dal fatto che i denari da trasferire ad SGR sono già pronti per essere presi, iscritti come sono nella tabella A della finanziaria. Quello ad SGR non sarà solo un pacco dono dello Stato, ma anche un regalo espresso, che la stessa SGR avrà facoltà di ritirare in contanti alla cassa.

Ebbene, volendo oggi chiudere il cerchio di questo perverso giro di denaro, il Governo non solo conduce un'operazione truffaldina destinando denari a soggetti diversi rispetto a quelli cui dichiara di volerli indirizzare, ma, con ogni probabilità, preclude ogni minima speranza di recupero del sistema consortile che, pure, dice di voler riordinare.

Questi sono i fatti dalla cui analisi abbiamo costruito il nostro consapevole giudizio rispetto a questo provvedimento. Un giudizio pesantemente negativo come il voto che dichiariamo di voler esprimere.

BEDIN, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che stiamo per approvare innova l'assetto giuridico e strutturale dei consorzi e lo adegua all'evoluzione del sistema agroalimentare e soprattutto assicura – speriamo – all'agricoltura italiana la disponibilità di una rete di servizi reali che ha sempre dimostrato di contenere i costi di produzione delle attività sia aziendali sia agricole, che oggi sono caratterizzate da una forte concorrenzialità. Basta quest'aspetto per giustificare il voto favorevole a questo disegno di legge d'iniziativa del Governo.

Voglio ricordare che non nasce dal caso la scelta politica compiuta dal Governo di centrosinistra...

RECCIA. Anche dal Polo per le libertà.

BEDIN, *relatore alla Commissione*.... come interessante è anche sottolineare quella parte del disegno di legge che favorisce i processi di ristrutturazione dei vari consorzi e delle altre cooperative, un obiettivo fondamentale al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.

A proposito di cooperative, io credo che il disegno di legge dia la possibilità ai soci dei consorzi e specialmente delle cooperative dei produttori di diventare padroni della propria cooperativa. Nella storia del popolarismo italiano, la cooperazione ha un ruolo determinante e anche con questo provvedimento noi ci auguriamo, anzi, siamo sicuri che i soci dei consorzi abbiano la possibilità di gestire in proprio il loro futuro.

Circa il tema dei debiti dello Stato derivanti dalla gestione degli ammassi dei prodotti agricoli, gestione svolta a suo tempo dai consorzi agrari nell'interesse della collettività, il provvedimento all'articolo 8 ne prevede l'estinzione mediante l'emissione e l'assegnazione di titoli di Stato le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministero del tesoro.

Al Partito popolare interessa arrivare a definire il problema della riscossione dei crediti maturati da oltre trent'anni, e ciò non per salvare consorzi in quanto tali, ma per assicurare alle imprese agricole il rilancio di un sistema che ha dimostrato, soprattutto dopo la scomparsa della Federconsorzi, di rendere servizi effettivi alle imprese agricole, garantendo la disponibilità di mezzi tecnici a prezzi contenuti.

Mi soffermo da ultimo brevemente su un aspetto, cioè quello del lavoro che sta compiendo la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Federconsorzi. Non entro nel merito delle questioni sulle quali si è invece soffermato il senatore Antolini, perché sulle interpretazioni e valutazioni del tutto diverse ci siamo già impegnati, sia in sede di prima lettura al Senato sia in sede di seconda lettura alla Camera, nonché in questi giorni al Senato. Mi pare però doveroso sottolineare che non siamo certamente di fronte ad un conflitto di competenze fra Commissioni parlamentari: siamo in presenza di una opportuna scelta di legislazione che la Commissione agricoltura del Senato sta compiendo e che non pregiudica assolutamente il lavoro della Commissione d'inchiesta; per molti versi, credo poi che, togliendo uno degli elementi di difficoltà del mondo agricolo, appunto mettendo ordine secondo il disegno di legge governativo nel mondo dei consorzi agrari, probabilmente si renderà più agile e più puntuale il lavoro della Commissione d'inchiesta stessa.

Il fatto che il presidente di quella Commissione, senatore Cirami, non abbia alla fine ritenuto di trasmettere formalmente atti dimostra che il dialogo intervenuto in queste ore e in questi giorni, se non ha convinto, ha certamente portato ad una valutazione più serena di questo problema, per il quale comunque, come Partito popolare, riteniamo che nessun diritto sia stato leso e che ciascuno possa fare la propria parte.

PREDA. Signor Presidente, colleghi senatori, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra con alcune riflessioni.

La prima è che l'italiano è una bella lingua: basta saperla leggere. E molte volte non la vogliamo leggere. Il comma 1 dell'articolo 8 del disegno di legge al nostro esame, che stiamo per trasformare in legge, recita esattamente come segue e non diversamente: «I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli stessi consorzi agrari sono titolari» (sottolineo l'espressione: «sono titolari») «alla data di entrata in vigore della presente legge, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, nonché le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, fino alla data del 31 dicembre 1997, sono estinti mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica». Si parla dunque della liquidazione dei crediti risultanti nei bilanci di cui i consorzi agrari sono titolari e non si parla di altro. Poi, che la Federconsorzi o la SGR rappresentassero un'operazione complicata, truffaldina, non chiara, con implicanze politiche, questo è un altro discorso. L'articolo 8 del disegno di legge al nostro esame recita nel modo che ho ricordato e quindi tale articolo non parla assolutamente di liquidazione di crediti ceduti o di crediti di altri enti che non siano i consorzi agrari. Questo è il primo punto che intendevo rimarcare e che credo vada sottolineato per chiarezza.

Il secondo punto è che risulta chiaro che questo disegno di legge rappresenta anche una rottura con il passato. In cosa consiste la rottura con il passato? Nel fatto che trasformiamo i consorzi agrari sottoposti a legislazione speciale e ad accordi tra alcune organizzazioni professionali datati 1948 in cooperative che, se vogliono mantenere queste caratteristiche, devono aprirsi, da una parte, al mercato, dall'altra, ai soci utilizzatori; non devono essere cooperative che gestiscono in modo riservato e protetto un negozio che venda dei concimi, ma devono essere cooperative che forniscono prodotti al 51 per cento del loro volume d'affari ai propri soci; mettere i consorzi agrari nella condizione di essere sottratti alla legislazione speciale e alla vigilanza del Ministero per le politiche agricole e di essere invece sottoposti al regime normale di qualsiasi cooperativa significa rottura con il passato. Si fa sempre fatica a far capire questi passaggi alla burocrazia ministeriale, però questa rottura con il passato è avvenuta, e credo che questo sia importante. La trasformazione degli attuali consorzi agrari in cooperative significa essenzialmente questo: rompere gli schemi del passato.

Non so poi cosa succederà, non so se questi consorzi agrari trasformati sapranno approfittare del confronto con il mercato oppure no. Io mi auguro di sì; questa è la mia speranza, ma non so se corrisponderà alla realtà. Però lo Stato adempie ad un obbligo che aveva e contemporaneamente tende a sburocratizzare e a trasformare questi strumenti.

Sarei estremamente deluso se questi strumenti trasformati non fossero al servizio di tutti i produttori agricoli del nostro paese che intendano sce-

gliere questa strada, se fossero ancora organismi protetti dal punto di vista politico; sarei estremamente preoccupato, contemporaneamente, se questi organismi liberalizzati tendessero a ricostituire un surrogato della Federconsorzi. Credo che tutto questo sia da evitare.

Noi abbiamo creato le condizioni – io credo – perché il mondo agricolo italiano possa avere una risposta; poi si tratterà di far sì che il mondo agricolo italiano – su questo decideranno i produttori – sappia approfittare di questa trasformazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA

